

N. 3073

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VEGAS, LA LOGGIA, CONTESTABILE,
CENTARO, PERA, VENTUCCI e PASTORE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 1998

Modifiche alla legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, concernente norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che sottoponiamo all'esame del Parlamento tende a modificare l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina le modalità di adozione dei decreti legislativi da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione.

L'esigenza di tali modifiche è evidente: con l'approvazione delle cosiddette «leggi Bassanini» (legge 15 marzo 1997, n. 59, legge 15 maggio 1997, n. 127) la attuale maggioranza ha autorizzato il Governo a emanare un numero di decreti legislativi davvero impressionante; se a questo straordinario numero di deleghe si aggiungono anche quelle autorizzate con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997) e quelle che sono previste in numerosi disegni di legge governativi in corso di esame da parte delle Camere, bisogna prendere atto del fatto che dell'istituto previsto dall'articolo 76 della Costituzione viene fatto un uso abnorme, e che certamente non corrisponde allo spirito del costituente.

«L'Italia è il paese della delega, della proroga e della surroga». Questa vecchia ed efficace battuta conteneva forti elementi di verità già quando circolava in piena Prima repubblica: rischia ora di essere la frase - guida, la *head line* dell'iniziativa politico parlamentare di questa maggioranza e di questo Governo; si è creata infatti una frattura nel rapporto e nell'equilibrio fra Governo e Parlamento, con una gravissima e sostanziale esautorazione della funzione legislativa a danno del Parlamento. Quest'ultimo si trova nella totale impossibilità di intervenire nel procedimento legislativo: è

sotto gli occhi di tutti - e non solo della opposizione, che lo ha denunciato fuori e dentro le aule parlamentari - come ci si trovi di fronte allo stravolgimento del dettato dell'articolo 76 della Costituzione che prevede che «l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». Principio che è stato riaffermato anche dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali.

Anche i più benevoli commentatori hanno espresso la loro inquietudine, denunciando forti perplessità di legittimità costituzionale, e ammettono che su molti punti sia la legge n. 59 che la legge n. 127 portano per lo meno all'estremo la potenzialità delle norme costituzionali previste dal citato articolo 76.

L'intervento che si propone tende quindi a un riequilibrio dei rapporti fra Governo e Parlamento, e in particolare affida a quest'ultimo un ruolo attivo non solo nella fase della formazione della legge di delega, ma anche nella fase della approvazione definitiva del decreto legislativo. Si prevede infatti, con la modifica dell'articolo 14 della legge n. 400 del 1988, che il parere delle commissioni competenti per materia sia emesso per ciascuno schema di decreto delegato, anche quando il termine previsto per l'esercizio di tale delega non ecceda i due anni; si prevede infine che abbia carattere non solo obbligatorio, ma anche vincolante, impegnando così il Governo ad accogliere le indicazioni delle Commissioni, relativamente alle disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo e il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», sono sostituiti dai seguenti: «In ogni caso il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere espresso entro sessanta giorni dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia deve indicare specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione e, in tal caso, ove sia concordante, ha carattere vincolante».

Art. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, dopo le parole «anche economici» sono inserite le seguenti: «e di società per azioni».

2. Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, è inserito il seguente:

«1-bis. La richiesta di parere di cui al comma 1 è adottata anche per le nomine relative agli amministratori di società per azioni a prevalente partecipazione o a controllo pubblico».

